

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

22/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Politiche e strumenti per la valorizzazione economica e sociale del territorio
attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici 2
L'imposizione agli Enti locali del tetto di spesa per il personale a tempo
determinato è lesivo dell'autonomia degli Enti - Corte dei Conti Lombardia
delib. n. 36/2012
Ministero dell'Interno: 5 per mille destinato ai Comuni, assegnazione e modalità
per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali 4
Entra in vigore il 9 luglio 2012 il Regolamento recante modifica delle
disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del
cognome – Circolare del dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
dell'Interno, n. 14 del 21 maggio 2012 5
Agenzia delle Entrate - Modello 730/2012 - Redditi 2011 - Assistenza fiscale
prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e dai professionisti abilitati – Circolare n. 15/E del 25 maggio 2012 5
Agenzia delle Entrate: Approvazione del modello di versamento "F24
Semplificato" - Estensione delle modalità di versamento unitario "F24EP"
all'imposta municipale propria (IMU) 6
Il pacchetto di iniziative predisposto dal Governo che disciplina i rapporti di
credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici 7



Politiche e strumenti per la valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici

L'Agenzia del Demanio ha reso disponibile on line una guida alle innovazioni legislative in materia di gestione del patrimonio pubblico.

Il documento, reperibile su http://www.agenziademanio.it, oltre ad illustrare e ad approfondire le norme in materia contiene linee di indirizzo per una miglio gestione del patrimonio.

L'imposizione agli Enti locali del tetto di spesa per il personale a tempo determinato è lesivo dell'autonomia degli Enti – Corte dei Conti Lombardia delib. n. 36/2012

L'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) estende agli enti locali un limite di spesa già posto nel 2010 per altre amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009.

La Corte dei Conti della Lombardia con delibera 36/2012/QMIG si è espressa in relazione alla questione se la norma sopra citata trovi applicazione anche in caso di:

- assunzione a tempo determinato, o con altro rapporto di lavoro flessibile, necessaria per la sostituzione di personale (assente per congedo di maternità);
- conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La Corte ha rilevato che le disposizioni sull'obbligo di contenimento della spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 non diverge da norme analoghe che hanno più volte previsto tagli lineari basati su un quoziente di spesa storica estrapolato da una specifica annualità, né compie una valutazione selettiva sulle forme di assunzione flessibile o distingue fra le fonti di finanziamento.

La norma, da una lettura letterale , non ha previsto un obbligo di contenimento/riduzione applicabile in via immediata all'ente locale, ma ha consentito di adeguarsi ai principi generali di riduzione.

Secondo la Corte appare evidente la diversità rispetto al tenore letterale di altre disposizioni che hanno imposto obblighi da osservare/soddisfare in via diretta e puntuale. Si rimanda, per esempio, all'art. 1 commi 557 e 562 della LF n. 296/2006 (in tema di riduzione della spesa complessiva per il personale), all'art. 76 commi 5 e 7 del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche(in tema di divieto di assunzioni per gli enti locali che registrano un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente



superiore, attualmente, al 50%), agli artt. 77 e 77 bis del citato d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni (in tema di sottoposizione alle regole del c.d. "patto di stabilità interno"). Dello stesso tenore anche altre disposizioni normative, succedutesi nel corso degli ultimi anni, che hanno imposto direttamente agli enti locali l'osservanza di generali obblighi di contenimento.

Oltre all'interpretazione letterale, va considerato, secondo la Corte, quanto desumibile da una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, secondo la quale il legislatore statale con una "disciplina di principio" può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connessi a obiettivi nazionali e comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa. Il legislatore tuttavia può stabilire solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

Ne consegue che l'interpretazione letterale e costituzionalmente orientata indurrebbe a ritenere che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile non possa imporsi tout court agli Enti locali, ma costituirebbe disciplina di principio cui doversi adeguare nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Questo è tanto più vero, aggiunge la Corte, ove si consideri che l'aggregato complessivo delle spese per il personale risulta già oggetto di disposizioni limitative che hanno come ambito di applicazione diretto gli enti locali (art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006, art. 76 d.l. n. 112/2008), che continuano a dover essere osservate e che già comprendono, per esplicita scelta del legislatore, i rapporti di lavoro a tempo determinato e flessibile.

Alla luce di quanto sopra sostenuto dunque ove il Comune debba procedere ad un'assunzione a tempo determinato o con altro rapporto di lavoro flessibile per l'urgente e indifferibile sostituzione di dipendente assente per maternità, appare possibile superare, nei limiti dell'insorta necessità, il tetto di spesa posto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010.

L'Ente dovrà però garantire il più generale obbligo di contenimento della spesa per il personale.

Il testo integrale della deliberazione 36/2012/QMIG della Corte dei Conti della Lombardia è reperibile su:

 $\frac{https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1435-17/02/2012-SRCLOM$



Ministero dell'Interno: 5 per mille destinato ai Comuni, assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali

Con circolare n. 9 del 22 maggio 2012, reperibile su http://www.finanzalocale.interno.it , sono state fornite istruzioni sull'assegnazione e le modalità per la predisposizione del rendiconto delle somme assegnate ai comuni a titolo di quota del 5 per mille dell'IRPEF destinato al sostegno delle attività sociale

Gli importi spettanti a ciascun comune sono consultabili sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle entrate alla pagina internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate visualizzando il link denominato "Archivio 5 per mille" e poi proseguendo nel percorso "5 per mille 2010"; "Elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2010 con l'indicazione delle scelte e degli importi" e "Attività svolte dai comuni".

I comuni possono, quindi, predisporre le iniziative per prevedere nel bilancio dell'esercizio 2012 gli importi risultanti in tali elenchi, se superiori a 12 euro, atteso che per somme inferiori l'articolo 11 del citato D.P.C.M. del 23 aprile 2010 non ne prevede l'erogazione, per ragioni di economicità amministrativa.

Si rammenta che le quote del 5 per mille spettanti sono destinate, per espressa disposizione di legge, al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma dell'articolo 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.

I comuni beneficiari sono tenuti, entro un anno dalla ricezione degli importi, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.



Entra in vigore il 9 luglio 2012 il Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome – Circolare del dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, n. 14 del 21 maggio 2012

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n105 del 10 maggio 2012, entra in vigore il 9 luglio 2012 il DPR 13 marzo 2012, n.54- Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Una circolare, la n. 14 del 21 maggio 2012 del dipartimento Affari interni e territoriali, illustra le modalità di applicazione delle nuove norme riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.

La circolare è reperibile su:

 $http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0682_Circolare_210512_n-14_cambio_cognome.pdf$

Agenzia delle Entrate – Modello 730/2012 – Redditi 2011 – Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati – Circolare n. 15/E del 25 maggio 2012

L'Agenzia delle Entrate con circolare n.15/E del 25 maggio, reperibile su http://www.agenziaentrate.gov.it, definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell'assistenza fiscale delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d'imposta da quelle rivolte ai CAF e ai professionisti abilitati.

La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4.



Da quest'anno tutti i sostituti d'imposta, pubblici e privati, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.

Conseguentemente i sostituti devono presentare la prevista comunicazione per rendere noto all'Agenzia delle entrate l'indirizzo telematico presso cui ricevere i dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

La circolare recepisce le novità in materia di cedolare secca e di IMU che rilevano ai fini dell'assistenza fiscale.

Agenzia delle Entrate: Approvazione del modello di versamento "F24 Semplificato" – Estensione delle modalità di versamento unitario "F24EP" all'imposta municipale propria (IMU)

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento Prot. n. 2012/74461, ha approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il modello "F24 Semplificato" è reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ed è utilizzabile a partire dal 1° giugno 2012.

A partire dal 1º giugno 2012 è soppresso il modello "F24 predeterminato" per l'esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.

E' estesa la modalità di versamento mediante modello "F24EP" per consentire agli enti pubblici il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).



Il pacchetto di iniziative predisposto dal Governo che disciplina i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici

dal sito del Governo:

In considerazione del riacutizzarsi della crisi negli ultimi mesi, il pacchetto si propone di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Sono un passo importante di un percorso articolato in più fasi che porterà a minimizzare in futuro l'accumularsi di debiti commerciali attraverso una migliore programmazione, un rapporto ancora più cooperativo con il fisco e il recepimento della Direttiva sui ritardi di pagamento.

Il pacchetto di interventi

Vengono emanati quattro decreti ministeriali. A valle, e in pieno coordinamento, le rappresentanze d'impresa e le banche sigleranno un accordo per rendere ancora più efficiente l'insieme degli strumenti oggi presentati.

In particolare:

- due decreti ("decreti certificazione") riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012. Si tratta di due decreti "fotocopia", uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile.
- un decreto ("decreto compensazioni") riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010;
- un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. "salva Italia").

A questi atti, si aggiunge l'accordo tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali, che istituisce un *plafond* dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Il dettaglio degli interventi

I decreti "certificazione" attuano l'obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti. La certificazione si ottiene mandando un semplice modulo standard all'ente debitore. Il modulo è già allegato al decreto, scaricabile subito da internet, compilabile anche on line. L'ente ha 60 giorni di tempo per rispondere, riconoscendo il debito oppure argomentandone l'inesigibilità totale o parziale. Se non risponde in tempo, viene nominato un "commissario ad acta" che



nei successivi 60 giorni risponderà al debitore. Le risposte avvengono anch'esse attraverso un semplice modulo.

Con questa certificazione, il fornitore potrà:

- compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto "compensazioni")
- ottenere un'anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L'anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all'80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).
- fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.

In tutti i casi si fornisce liquidità alle imprese e, nel caso di compensazioni, si semplifica anche il rapporto con il fisco.

In un'ottica di ulteriore semplificazione, Consip s.p.a. sta predisponendo una piattaforma elettronica per fa incontrare fornitori e debitori. La certificazione elettronica permetterà di evitare, nel caso di cessione del credito, gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione, risparmiando tempo e soldi.

Bergamo, 28 maggio 2012

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord